



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

dSEAS

dipartimento
scienze economiche
aziendali e statistiche
department
of economics
business
and statistics

Working Papers

ISSN 2611-0172, volume IV, 2020

Dalle Alpi alle Piramidi nulla di nuovo sotto il sole. (Ovvero dal lavoro etero-organizzato del caso Foodora ‘Torino’ al lavoro subordinato del caso Glovo ‘Palermo’). Vecchie e nuove risposte a vecchi e nuovi problemi*

From the Alps to the Pyramids nothing new under the sun. (Namely, from the ‘Turin Foodora-case’s tantamount-employee’ to the ‘Palermo Glovo-case’s employee’). New and old answers to new and old issues.

Calogero Massimo Cammalleri

Riassunto *L’articolo studia congiuntamente l’impatto sia del lavoro tramite piattaforme digitali sia della vasta implementazione della robotica intelligente (AI o IA nel seguito) sui temi principali del diritto del lavoro e della previdenza sociale. Il punto di vista e il rimedio suggerito sono entrambi poco ortodossi. Il punto di vista è quello del law and literature; il rimedio è preso dal law and economics. Anche se il lavoro concorda sul fatto che la proposta di introdurre sia un contributo sociale sui robot sia un nuovo regolamento tramite app consegua a una*

* Una versione ridotta di questo saggio sarà pubblicato con il titolo ‘Vecchie risposte a nuovi problemi: l’antropomorfizzazione dei robot e degli algoritmi. Osservazioni critiche e una proposta eterodossa: l’IVISS nei Studi in Onore di Roberto Pessi. Esso è una versione aggiornata e integrata della comunicazione in lingua inglese presentata al convegno Technological innovations and the future of work: Emergin aspects worldwide’ (United Kingdom, France, Germany, Italy, Poland, Russia, Portugal and Spain), Santiago de Compostela, 5 e 6 Aprile 2018 e sarà pubblicata con il titolo Social contributions on robots and new regulation for labour through digital platforms? Not exactly the right way, but the right question!

C. M. Cammalleri

Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche, Università degli Studi di Palermo

E-mail: calogero.cammalleri@unipa.it

domanda giusta, ritiene che tali misure non siano necessariamente la risposta giusta. Infatti, poiché questi “antropomorfizzerebbero” robot e algoritmi, detto rimedio sarebbe inevitabilmente inutile, come qualsiasi aumento dei contributi sociali. Al contrario, l’articolo propone un cambiamento radicale di prospettiva, ritenendo che la protezione sociale nell’era digitale richieda nuove relazioni tra “ogni” mercato e “la” giustizia sociale. Per quest’ultimo scopo, il capitolo propone di rompere le due dicotomie: quella dell’alternativa dei sistemi di disposizioni sociali bismarckiano/

beveridgiano e quella subordinazione/autonomia (a livello di regolamentazione legale). A questo proposito, tale cambiamento viene raggiunto senza estendere la regolamentazione della subordinazione. Di conseguenza, il capitolo propone di introdurre un nuovo sistema di finanziamento “uniforme” e indiretto per le tutele per coloro che non sono in un rapporto di lavoro standard. Un tale dispositivo di finanziamento “uniforme” per i contributi sociali si basa sul “valore aggiunto” del lavoro piuttosto che (al contrario di come lo è effettivamente) sulla retribuzione di un dipendente o sui guadagni dei lavoratori autonomi. In questo modo, perché non è richiesto un contratto particolare per la protezione del lavoratore debole, è possibile superare il problema degli incerti e mutevoli confini tra contratti di lavoro subordinato e parasubordinato e tra questo e quello autonomo.

Parole chiave *lavoro etero-organizzato - elementi dell’etero-organizzazione - conseguenze dell’etero-organizzazione - ciclo-fattorini - ciclofattorini - rider - gig economy - lavoro tramite piattaforma - lavoro via app - lavoro in demand - smart-work - caso Foodora - IA - robot - contributi sociali sui robot - distopie dal mondo del lavoro.*

Sommario The article jointly studies the impact of work through digital platforms and of the vast AI (Artificial Intelligence) robotics implementation on issues of Employment Law and Social Security. The point of view and the remedy which is suggested are both unorthodox. The point of view is one of law and literature; the remedy is taken from law and economics. Even if the paper agrees that the proposal of introducing both a social contribution on robots and a new regulation via apps follows on from the right question, it holds that such measures are not necessarily the right answer. In fact, since these would ‘anthropomorphise’ robots and algorithms, it would inevitably be useless, similar to any increase in social contributions. Conversely, the article proposes a radical change in perspective, deeming that social protection in the digital era requires new relationships between ‘every’ market and ‘the’ social justice. For the latter purpose, the chapter proposes to break the two alternative dichotomies of Bismarckian/Beveridgean systems of social provisions and that of employee/independent-contractor (at the level of regulation through the law). In this regard, such change is reached without extending the regulation of employees. Consequently, the chapter proposes to introduce a new ‘uniform’ and indirect financial system for protections for those who are not in a standard employment relationship. Such a ‘uniform’ financing device for social contributions is based on the ‘added value’ of work rather than (the opposite of how it actually is) based either on the wage of an employee or on the earnings of the self-employed. This way, the shifting boundaries

of contracts between companies or firms and employees or workers, or even the self-employed, can be overcome because no particular contract is needed for protection.

Keywords hetero-organized work · rider · riders · gig-economy · work through digital platforms · work via App · work on demand · smart-work · the Foodora case · IAI · robot · social contribution on robot · dystopian on the world of work.

1 Introduzione

Questo articolo esplora, da un punto di vista non convenzionale, due differenti questioni: la nuova robotizzazione e il lavoro tramite piattaforme digitali (da ora in avanti anche solo lavoro tramite piattaforma). Sebbene esse sono differenti l'una l'altra, poiché la prima sostituisce il lavoratore e la seconda no, entrambe sono connesse l'una l'altra attraverso il significativo e determinante uso di intelligenza artificiale (nel seguito I.A.) e in quanto, alla fine, entrambe riguardano il diritto del lavoro e della sicurezza sociale poiché pongono le stesse questioni finali: il mio capo è un algoritmo?¹ Le macchine ci ruberanno il lavoro?² La seconda di queste è una domanda ricorrente ad ogni cambiamento tecnologico (oggi, invariabilmente qualificato attraverso l'abusato sistema dell'n.0) infatti, tale interrogativo non è differente da quello che si pose all'avvento della prima rivoluzione industriale dove, invece dei robot e degli algoritmi, il nuovo era costituito dalle macchine per sé; o della seconda dove, invece del vapore che le macchine della prima, appena metabolizzate, muovevano, arrivò l'elettricità, e della terza, dove, invece delle macchine completamente meccaniche, arrivarono le apparecchiature digitali (e i fenomeni della globalizzazione della localizzazione). La prima è invece del tutto nuova, perlomeno fuori dai romanzi di fantascienza. Secondo la prospettiva di questo studio, la distinzione tra il passato e la cosiddetta Industria 4.0 non consiste in modo decisivo nella automazione estesa e nell'abilità delle macchine di realizzare operazioni, sofisticate e precise, così da rimpiazzare l'uomo o spesso di produrre un risultato migliore di quello umano. Infatti, questi sono elementi che erano presenti anche nelle transizioni dal mondo preindustriale a quello industriale e così dalla prima alla seconda rivoluzione industriale e poi dalla seconda alla terza. Invece si ritiene che la transizione tra la terza e la quarta rivoluzione industriale - nota anche come avvento della I.A. - come vedremo nel prossimo paragrafo con l'ausilio della letteratura, somigli in qualche modo a una restaurazione delle relazioni socioeconomiche che erano presenti prima della prima rivoluzione industriale, sebbene con un'attrezzatura organizzativa differente in un contesto mondiale economico e politico anch'esso totalmente differente. Come quando le masse lavoratrici erano prive di una coscienza di classe, perciò di una capacità di rappresentazione collettiva, prive di diritti, atomizzate, completamente dipendenti dal salario a fine giornata, esposte a ogni rischio

¹ La domanda prende in prestito il titolo del libro di A. ALOISI - V. DESTEFANO, *Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano*, Tempi Nuovi, Bari 2020

² L. SUMMERS, *Picking on robots won't deal with job destruction*, in *The Washington Post*, March 5, 2017, wapo.st, visitato il 29 Aprile 2018; R. J. SAMUELSON, *Will robots steal all our jobs?*, in *The Washington Post*, May 10, 2017, wapo.st visitato il 29 Aprile 2018

derivante dal lavoro, incapaci di incidere sul loro status a cagione della loro stessa debolezza, catturate in una spirale viziosa dalla quale è difficile uscire senza un intervento esterno. Com'è d'uso ad ogni nuovo cambiamento tecnologico, una nuova ragione è indicata quale elemento di distinzione dal passato e fondamento per presagire catastrofi: una breve ricerca su Google mostra centinaia di link riportanti alle relazioni tra la robotizzazione (ora implicitamente riferita ai robot intelligenti) e alla perdita dei posti di lavoro e alla scomparsa di arti, mestieri e professioni; non diversamente accade se le chiavi di ricerca sono "gig economy" o "lavoro tramite piattaforma", dove i risultati primari mostrano tutti argomenti correlati con la parola "algoritmo" e con la dispersione di diritti sociali e di protezioni per i lavoratori dell'economia gig³. Stavolta le preoccupazioni non sono probabilmente del tutto infondate⁴. Ciò perché, anche se si vogliono minimizzare gli effetti di queste innovazioni sulla occupazione - enfatizzando che la perdita di alcuni posti di lavoro rimpiazzati dal lavoro delle macchine è compensata dalla creazione di nuovi lavori resi necessari per progettare, mantenere e implementare le già menzionate macchine intelligenti e i programmi per computer che le governano -, recenti studi mostrano che l'argomento della creazione di nuovi lavori, sebbene buono in teoria sia falso in concreto. Infatti, il bilancio tra i lavori perduti a causa dell'automazione e lavori creati dalle macchine è chiaramente e considerevolmente negativo per le persone. E si potrebbe aggiungere che il bilancio è ad andamento positivo crescente per i robot⁵. Per quanto riguarda la digitalizzazione dei processi (che si traduce nella capacità di un processo di governare in soli millisecondi una quantità di dati che fino a pochi anni fa sarebbe stata inimmaginabile), deve essere osservato che è cambiato significativamente il modo in cui le persone lavorano: in termini economici la digitalizzazione del lavoro umano da un lato ne ha incrementato la produttività in modo esponenziale; da un altro, per ottenere questo risultato, fa volentieri a meno della fabbrica e con la fabbrica di un luogo, con un luogo di una nazione, le sue leggi, le sue imposte, i suoi vincoli. Questa produttività, comunque, per molte ragioni che saranno espone appresso, non ha avuto corrispondente in termini di protezioni come invece è costantemente accaduto fino all'inizio degli anni '80 del secolo scorso. Perciò, spesso, la nuova - che perciò non riguarda tutti i lavori, specie i tradizionali - iperproduttività del lavoro non sembra essere protetta, né economicamente remunerata per il suo effettivo valore. In breve, a causa sia delle piattaforme digitali sia dei robot intelligenti, c'è stato un particolare (nel senso non solo quantitativo, ma anche spaziale, geografico e qualitativo, verso la finanza) trasferimento di ricchezza dal lavoro al capitale: gratis. Nulla di nuovo sotto il sole, ovviamente, solo che, grazie sia alla destrutturazione delle imprese sia alla globalizzazione dei mercati,⁶ le risposte tradizionali a tali nuovi fenomeni non sono state innovative se si sono rivelate praticamente inconcludenti.

³ V., V. DE STEFANO, Negotiating the algorithm: Technoloy, digital(-ized) work, and labour protection 'reloaded', in *Regulating for Globalization Trade - Labor and EU Law Perspectives*, December 7, 2017, regulatingforglobalization.com, visitato il 29 Aprile 2018.

⁴ M. CHUI, J. MANYKA and M. MIRMAADI, Where machines could replace humans—and where they can't (yet), in *McKinsey Quarterly*, June, 2016, www.mckinsey.com, visitato il 29 Aprile 2018.

⁵ V., M. CHUI et al. *ibid.*

⁶ Cf. M. T. VIANA, *Incubi e sogni di un mondo globale*, dattiloscritto (2002).

Queste risposte, infatti, sono state modulate sul contratto di lavoro subordinato. Per esempio una è stata fatta proponendo l'introduzione di contributi sociali sui robot⁷ (come se fossero lavoratori subordinati⁸) o l'introduzione, per i lavoratori digitali, di una regolazione intermedia tra subordinazione e autonomia, o più precisamente tra diversi modelli di lavoro⁹. Vedremo nel successivo paragrafo 6 in che termini si declina questa proposta, formulata oltre oceano, che, malgrado tutte le differenze a livello di principio può essere utile confutare anche con riferimento all'ordinamento italiano. Ciò a prescindere dal (e a maggior ragione dopo il) d.l. 9 agosto 2018 n. 96 che ha introdotto disposizioni specifiche per il lavoro tramite piattaforma digitale. Basti per ora osservare che l'idea della regolazione proposta oltre oceano semplicemente travasa alcuni diritti e alcune protezioni sociali, singolarmente considerate, dallo schema della subordinazione a quello dell'autonomia, sullo schema della diversa regolazione del rapporto non autonomi dei workers e degli employees propria degli ordinamenti che si rifanno al common law inglese. Una distinzione che concettualmente ricalca la nostra arcaica tra operai e impiegati al tempo della legge sull'impiego privato di cui al r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 (Disposizioni relative al contratto d'impiego privato), conv. nella l. 18 marzo 1926, n. 562. La logica binaria ora accennata, per noi superata, attuale altrove, è tuttavia dura a morire: malgrado il tentativo di superamento di essa di all'art. 2 del d. lgs. n. 81 del 2015; perlomeno nell'interpretazione da noi proposta e accolta da Cass. 1663/2020¹⁰. Questo lavoro propone invece - dopo una critica ai tentativi di fornire una risposta di tutela ai vecchi bisogni innescati da nuovi fenomeni organizzativi - una prospettiva del tutto diversa: si preoccupa di trovare la necessaria copertura finanziaria per diritti e protezioni fuori dallo schema del contratto di lavoro subordinato come necessità¹¹. I casi che danno il nome al sottotitolo con le loro alterne vicende e le loro diverse soluzioni dimostrano infatti che la strumentazione normativa a disposizione funziona (solo e male) come strumento sanzionatorio ex post, incapace di fornire un soddisfacente armamentario regolativo ex ante. Stando poi alle due recenti sortite ministeriali¹², il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro AssoDelivery-UGL, lungi dall'essere una soluzione, sarà motivo di ulteriore contenzioso e confusione¹³.

⁷ M. DELVAUX, Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL) Committee on Legal Affairs (Initiative - Rule 46 of the Rules of Procedure), in European Parliament, www.europarl.europa.eu, visitato il 29 Aprile 2018.

⁸ K. J. DELANY, The robot that takes your job should pay taxes, says Bill Gates, in Quartz, February 17, 2017, qz.com, visitato il 29 Aprile 2018.

⁹ S. D. HARRIS, A. B. KRUEGER, A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twen-ty-First-Century Work: The "Independent Worker", in The Hamilton Project, Discussion Paper 2015-10, December, 2015, www.hamiltonproject.org, visitato il 29 Aprile 2018.

¹⁰ In temilavro.it Vol. 12 (2020)

¹¹ Cfr., pure il nostro C. M. CAMMALLERI, Precarious work and social protection: between flexicurity and social pollution, in Precarious work. The challenge for labour law in Europe, in I. FLORCZAK, J. KENNER and M. OTTO (eds.), Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2019

¹² Nota U.0009430.17-09-2020 e Circolare R.0000017.19-11-2020, in temilavro.it Vol. 13 (2020)

¹³ Se Just Eat terrà fede all'annuncio di assumere con contratto di lavoro subordinato i rider, probabilmente con un nuovo ccnl ex art. 2 comma 2 lett. a) d. lgs. 81/2020 o con un contratto aziendale di prossimità, vi sarà un'ulteriore fattispecie sussuntiva.

2 L'uomo e la macchina: una lettura di diritto e letteratura

Il nuovo, eppure vecchio, fenomeno è quello dell cambiamento; vieppiù quando esso si accompagna con il suo Golem. E con esso le conseguenti diverse reazioni al nuovo nella fase di trapasso. Questa semplice struttura della relazione uomo-macchina, con tutti gli interrogativi che ha posto, pone e porrà, è spesso al centro della narrazione di opere letterarie di diversissimi genere ed epoca. Per questo, allo scopo di cogliere i tratti comuni dell'approccio reattivo al cambiamento ci affideremo preliminarmente a tale campo di conoscenza. Da esso e dalle sue lezioni esistenziali rispetto all'uso del, e alla reazione al nuovo, intendiamo trarre alcuni corollari ermeneutici da applicare alle reazioni normative e al loro uso performativo. È note che il mondo letterario nelle sue varie espressioni è pieno di controverse relazioni tra l'uomo e la macchina che, da lui stesso creata, direttamente e indirettamente, diventa latrice di catastrofi: dall'Iliade di Omero (750 a.C.) a Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017) passando attraverso innumerevoli opere; capolavori come *Nineteen Eighty-Four*¹⁴ e *Brave New World*¹⁵ hanno in comune di non essere contro il progresso; le macchine in se stesse (i loro autori non possono certo essere accusati di luddismo), piuttosto sottolineano il pericolo di una idolatria della macchina che conduca al completo controllo delle persone. *Nineteen Eighty-Four* (1949) di George Orwell e *Brave New World* (1932) di Aldous Huxley sono due apparentemente antitetiche distopie, entrambe emblematiche di un mondo totalmente controllato: per mezzo della paura il primo, tramite la felicità il secondo¹⁶. Paura e felicità sono due facce della stessa medaglia - cioè il potere di controllo - poiché entrambe sono proiezioni preoccupate della rottura del canonico bilanciamento di bastone e carota. In *Nineteen Eighty-Four*, il "bastone" prevale e cancella la "carota"; l'esatto contrario accade in *Brave New World*. Entrambi ritraggono un mondo in cui una tecnologia sovrastrutturale diventa struttura ed ogni cambiamento attraverso di essa è giustificato, mentre ogni richiesta ed ogni opinione divergente che tragga insegnamento dal passato è cancellata. Non è una coincidenza che entrambe le opere si concentrino sul controllo della storia. Vanno comunque notate le differenze. In *Brave New World* la storia è del tutto abolita: nell'anno 632 dell'era Ford, la storia è condannata come un vecchio che ha bisogno di riposo. In *Nineteen Eighty-Four*, si trova il famoso editto: "Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past."¹⁷ La relazione tra paura e felicità non è sempre alternativa, come invece suppone Huxley. Egli in una famosa lettera a Orwell (Wrightwood Cal. 21 October 1949)¹⁸, commentando *Nineteen Eighty-Four* che l'autore gli aveva inviato, scrive che "the lust for power can be just as completely satisfied by suggesting people into loving their servitude as by flogging and kicking them into obedience". E continua "the nightmare

¹⁴ G. ORWELL, *Nineteen Eighty-Four*, London, Secker & Warburg, 1949.

¹⁵ A. HUXLEY, *Brave New Word*, London, Chatto & Windus, 1932.

¹⁶ C. HITCHENS, *Goodbye to all that: Why Americans are not taught history*, November 1998, in *Harper's Magazine*, harpers.org, non accessibile. N. POSTMAN, *Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business*, New York: Penguin, 2005.

¹⁷ G. ORWELL, op. cit. Cap. 3

¹⁸ *Letters of Note*, in www.lettersofnote.com, visitato il 29 Aprile 2018.

of Nineteen Eighty-Four is destined to modulate into the nightmare of a world having more resemblance to that which I imagined in Brave New World”. La profezia che Huxley traccia in Brave New World e sintetizza nella lettera a Orwell è davanti ai nostri occhi: “the change will be brought about as a result of a felt need for increased efficiency”¹⁹. Ora, sebbene la storia raccontata da Huxley si basi su un sistema di produzione fordista e di esso sia una proiezione lineare, sebbene il mondo digitale sia di là da venire, la profezia, precisamente perché riguarda aspetti strutturali e non sovrastrutturali, sopravvive ai cambiamenti tecnologici e alla crisi della fabbrica fordista. Essa mostra che il fordismo è solamente uno dei molti strumenti (giusto l’ultimo nella linea del tempo) per raggiungere, mantenere e incrementare il potere di controllo delle masse. Il punto focale è sul sentimento di bisogno di efficienza, non sull’organizzazione fordista. L’organizzazione fordista della fabbrica è solo uno strumento del nuovo mondo; ma non è il cuore del nuovo mondo (almeno secondo la visione di Huxley in Brave New World): quella è la stabilità mantenuta attraverso il bisogno di efficienza. E di ... “felicità”. Robot, I.A. e App non sono un altro nuovo mondo ma sono la continuazione di ciò che, alla fine, è sempre stato: perseguire lo sfruttamento mascherandolo come cambiamento, come se esso fosse il solo risultato possibile di una “sentita necessità di incrementare l’efficienza”. Così tanto su questo schema, come su quello fordista, possiamo dire che perfino il contratto di lavoro subordinato è una sovrastruttura: esso è (spesso è dimenticato) lo strumento di controllo, non lo strumento di tutela. Tale controllo è assicurato da tutte le protezioni e tutti i diritti che (al netto delle conquiste della classe lavoratrice) rappresentano i mezzi con cui si “suggerisce alle persone di amare la loro stessa servitù”. Con metafora huxleyana potremmo dire che esso è la dose di soma²⁰, la felicità controllante. Così, se è vero che la digitalizzazione della produzione (che include qualunque risultato ottenuto sia tramite robot sia tramite piattaforma digitale) costituisce un superamento del fordismo, noi non possiamo continuare a ritenere che il contratto di lavoro subordinato né come strumento del potere di controllo, poiché le imprese non ne hanno bisogno, né come contro-strumento di protezione dei lavoratori, poiché essendo divenuto troppo costoso non è più usato dagli imprenditori che riescono comunque a mantenere il controllo al di fuori dello strumento tipico. Se il contratto di lavoro fu lo strumento per organizzare il lavoro dell’individuo nella fabbrica fordista e se la protezione del lavoratore fu perciò basata sulla relazione legale della subordinazione, così i robot e il contratto di lavoro autonomo sono gli strumenti dell’organizzazione del controllo digitale (catena di virtuale e digitale “montaggio”). La catena di montaggio generava la protezione: il contratto di lavoro. Oggi, allo stesso modo, il controllo (robot e algoritmi) genera il bisogno di protezione; anche se manca un adeguato strumento legale di protezione. Conseguentemente Orwell e Huxley ci insegnano che “for true blissed-out and vacant servitude, though, you need an otherwise sophisticated society where no serious

¹⁹ Op. loc. cit.

²⁰ Il soma è la droga de Il mondo nuovo (Brave New World) di A. Huxley cit. dove è distribuita gratuitamente dallo Stato e con cui viene assicurata la pace sociale e mantenuto l’ordine costituito: “Mezzo grammo per un riposo di mezza giornata, un grammo per una giornata di vacanza, due grammi per un’escursione nel fantasmagorico Oriente, tre per un’oscura eternità nella luna”.

history is taught”²¹. La storia ci ha insegnato per un verso che noi siamo di fronte ad un nuovo fenomeno, anche se di uno che genera sempre lo stesso vecchio bisogno. Da un altro verso la storia ci insegna che se noi dobbiamo affrontare questo bisogno, noi abbiamo bisogno di una nuova visione, un nuovo strumento o un nuovo sistema corrispondente ai nuovi fatti. Dimenticare che ogni nuovo sistema di produzione richiede un nuovo sistema di protezione significa dimenticare la storia. Insistere sulla protezione attraverso il sistema del contratto di lavoro sapendo che le imprese digitali non usano tale contratto significa muoversi verso una “società adulterata dove la storia non è tenuta in menoma considerazione”. In conclusione Orwell e Huxley ci stanno attualmente dicendo che come l’implementazione della protezione all’interno del contratto di lavoro fu la risposta allo sfruttamento fordista, l’implementazione della sicurezza all’interno dell’impresa digitale (e fuori dal contratto di lavoro subordinato) dovrebbe essere la risposta conseguenziale allo sfruttamento digitale. Con i gig worker la risposta non è stata concettualmente differente. Qui, come esempio di risposta alla questione, terremo in considerazione le proposte di una regolazione ad hoc per il lavoro tramite App, poiché esso è paradigmatico di un approccio che tende a riconnettere protezione al contratto di lavoro subordinato, prendendo a prestito da esso un diritto o una regolazione; da uno o da un altro modello di contratto di lavoro.

3 La risposta sbagliata alla giusta domanda: antropomorfizzare i robot e gli algoritmi

Anche coloro che hanno ben chiaro che l’avvento dell’intelligenza artificiale applicata alle macchine pone un problema a livello di sistema - e non, o almeno non solo, a livello di protezione dell’individuo - propongono una soluzione, che possiamo definire di “antropomorfizzazione” dei robot e degli algoritmi. Operazione che, alla fine, perde di vista il quadro generale e finisce per offrire a nuovi fenomeni vecchie soluzioni che perciò sono prevedibilmente fallaci. Queste si riferiscono da un lato all’idea di tassare i robot²² e da un altro lato di introdurre una regolazione intermedia per il lavoro tramite piattaforma²³. L’idea di tassare le macchine che non è in realtà nuova, ha avuto un rinnovato vigore perché Bill Gates, con un ragionamento suggestivo e apparentemente lineare, ha sostenuto che la tassazione delle macchine sia necessaria per controbilanciare la perdita di gettito dovuta alla sostituzione del lavoro umano²⁴. Inoltre, a livello UE, la deputata Mady Delvaux, dopo un’analisi approfondita della questione della robotizzazione, ha già formalizzato una proposta per introdurre, tra le altre cose, contributi sociali sui robot²⁵.

²¹ C. HITCHENS, op. loc. cit.

²² V. sopra nota n. 6.

²³ V. sopra nota n. 8.

²⁴ K. DELANEY, Why Bill Gates would tax robots, qz.com, visitato il 29 Aprile 2018.

²⁵ Op. loc. cit. v. sopra nota n. 6.

4 Recommendation on Civil Law Rules of Robotics (2015/2013 (INL))

Il paragrafo dell'introduzione della proposta di raccomandazione su Civil Law Rules of Robotics (2015/2013 (INL)) pone il corretto argomento in modo preciso e condivisibile. Testualmente "the development of robotics and AI may result in a large part of the work now done by humans being taken over by robots, so raising concerns about the future of employment and the viability of social security systems if the current basis of taxation is maintained, creating the potential for increased inequality in the distribution of wealth and influence." Quindi, il rapporto affronta la necessità di una nuova regolazione e le tematiche dell'occupazione e della responsabilità dei robot: "We are still dealing with the relationship between robotics AI and the social context. This connection correctly points out that robots and AI already influence education and employment. Against this background, close monitoring of job trends is necessary in order to prevent undesirable repercussions on the employment market". Questo rapporto - a nostro modo di vedere - fa una corretta previsione in materia di occupazione, indicando chiaramente il bisogno che "the effects that the development and deployment of robotics and AI might have on employment and, consequently, on the viability of the social security systems of the member states; consideration should be given to the possible need to introduce corporate reporting requirements on the extent and proportion of the contribution of robotics and AI to the economic results of a company for the purpose of taxation and social security contributions; this takes the view that in the light of the possible effects on the labour market of robotics and AI, a general basic income should be seriously considered, and invites all member states to do so." Come vedremo più avanti, a livello di struttura, i già menzionati punti focali del rapporto sono indubabilmente e inevitabilmente condivisibili e devono essere sostenuti. Deve comunque essere fin d'ora chiarito che i termini in cui noi consideriamo auspicabile introdurre alcune forme di tassazione o di contribuzione sociale sui robot e sul lavoro tramite piattaforma è del tutto diverso se non antitetico a quello avanzato da Bill Gates e da Mady Delvaux.

5 Imposte e contributi sociali sui robot

Se, come sembra essere presupposto sia nel rapporto Delvaux sia nelle esternazioni di Bill Gates, fosse solamente questione di ottenere gettito tramite una sostituzione di robot al lavoratore, possiamo affermare immediatamente che la soluzione è completamente inutile se non addirittura foriera di selezione avversa sull'occupazione per gli effetti sull'indotto. E ciò perché la sostituzione si basa sul microcosmo del singolo rapporto e non sul macrocosmo del mercato globale e dell'impresa digitale. Per quanto riguarda la perdita netta di posti di lavoro e la perdita di protezione, i fenomeni della robotizzazione e della digitalizzazione del lavoro sono due eventi che, rispettivamente, si giustappongono agli effetti della delocalizzazione del lavoro e della informalizzazione del rapporto; quest'ultima era possibile dalla destrutturazione della fabbrica che è resa possibile il contratto del lavoratore senza la subordinazione. Infatti quando un'impresa delocalizza uno stabilimento produttivo, l'intera forza lavoro è perduta. Lo stesso accade quando uno stabilimento viene robotizzato. Per i lavoratori in esubero non c'è nessuna

differenza se essi perdono la loro occupazione a causa della delocalizzazione o della robotizzazione. In entrambi i casi quell'occupazione è perduta e vanificata per sempre. Riferendoci adesso all'informalizzazione del rapporto, si consideri un esempio tra i tanti: quello delle imprese di consegne. L'impresa vira la sua organizzazione tradizionale di consegna tramite lavoratori in una in cui consegna attraverso rider freelance organizzati tramite App. Per gli ex fattorini, esuberanti a causa della digitalizzazione del servizio di consegna, perfino quando riassunti come lavoratori autonomi, non c'è nessuna differenza nel perdere la loro occupazione e la protezione di sicurezza sociale a causa dell'esternalizzazione (e conseguenti esuberi) o a causa della loro trasformazione in lavoratori autonomi. In entrambi i casi le protezioni garantite dal contratto di lavoro subordinato sono state compromesse; e non è affatto detto che questa sia un'operazione *contra-legen*. A livello di organizzazione di impresa, un'impresa cambia i rapporti di lavoro sia in robot sia in lavoro digitale perché i robot e il lavoro digitale sono meno costosi dei lavoratori e perché, allo stesso tempo, riesce comunque a mantenere saldo il controllo dell'organizzazione e di ogni passaggio del processo produttivo. Conseguentemente, così come non sono efficaci i doveri imposti su strutture che sono usate in quanto agili, anche l'aumento di imposte e di contributi sociali sui lavori non delocalizzati e sui lavori formali - dal momento che tali oneri e costi sono la causa della delocalizzazione e della informatizzazione - sono perniciosi. Non si capisce perché introdurre contributi sociali e imposte direttamente sui robot dovrebbe essere un'operazione utile: tra i molti controargomenti, ve ne è uno tanto evidente da sembrare perfino banale; tali oneri provocherebbero alla stessa e decisamente più facile maniera un processo di delocalizzazione (questa volta degli stessi robot) e di informalizzazione dei rapporti (questa volta tramite App o piattaforma), con conseguente ineffettività e inefficacia della misura. Dal punto di vista del lavoratore, comunque, è abbastanza chiaro che, a livello di struttura, il fenomeno investigato non è differente dal lavoro sommerso, meramente informale o brutalmente in nero, poiché la relazione fondamentale è quella di un sistema che usa il risultato del lavoro e ne incorpora il valore nel mercato globale, a prescindere sia dal posto in cui viene prestato sia dalle modalità con cui tale lavoro (direttamente o indirettamente umano) è incorporato all'interno di beni e servizi alla fin fine sempre offerti sul mercato. In conclusione introdurre oneri diretti, finanziari o no, sulle macchine e i nuovi lavori indurrebbe puramente e semplicemente le imprese a delocalizzare in paesi in cui o non ci sono tasse sui robot o ce ne sono di più basse, o dove è più accessibile assumere lavoratori informali. Alternativamente, indurrebbe le imprese a industriarsi per scoprire nuovi modelli organizzativi diversi da quelli che fanno uso di lavoratori assunti con la regolazione intermedia. Per quanto riguarda gli algoritmi che gestiscono il lavoro tramite piattaforma, l'approccio non è stato differente da quello usato per i robot. Se, nell'ultimo caso la cosiddetta antropomorfizzazione è stata considerata dal lato del lavoratore - vedendo un robot come se fosse un lavoratore e proponendo contributi sociali sui robot come visto prima - nel caso del lavoro tramite piattaforma la cosiddetta antropomorfizzazione è stata fatta dal lato dei datori di lavoro, considerando l'algoritmo datore di lavoro e promuovendo la "terza" via progettata sulla regolazione del lavoro di operai e impiegati. Nel paragrafo seguente si affronterà la fallacia di questa proposta.

6 Sulla proposta di una regolazione intermedia per i lavoratori digitali

Ci riferiamo qui a un noto discussion paper sull'argomento, probabilmente il più citato nella letteratura internazionale negli ultimi tempi, 'A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twenty-First-Century Work: The "Independent Worker" '²⁶. Secondo gli autori, Harris e Krueger, si dovrebbero e si potrebbero modellare le protezioni per tutti quei lavoratori che non ne abbiano una attraverso i contratti di lavoro, introducendo lo schema contrattuale del "Independent Worker" (liberamente: operaio indipendente). Il paper, nel dettaglio, si riferisce al sistema statunitense di relazioni sindacali e di diritto del lavoro e di sicurezza sociale e alla già conosciuta classificazione binaria di prestazione personale non professionale sia come "worker" sia come lavoratore subordinato (employee), in dipendenza della presenza o dell'assenza, tra le altre cose, della cosiddetta mutualità delle obbligazioni. Molto riassuntivamente - perché la proposta è per noi interessante non per il contenuto, ma per l'idea che la soluzione sia il trapianto di alcuni diritti e alcuni doveri da fattispecie diverse così da produrre tramite ibridazione un tipo nuovo - l'idea si fonda sulla distinzione regolativa del rapporto tra operai (workers) ed impiegati (employees) che quell'ordinamento (ma anche quello inglese, dato che essa è una di quelle di common law) conosce e che molto grossolanamente possiamo ricondurre alla disciplina binaria per operai e impiegati che il nostro ordinamento ha conosciuto all'indomani della legge sull'impiego privato (r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825) e che ha solo molto lentamente assottigliato, fino al punto di non riconoscerne più di significative, pur senza mai perderle del tutto. Tanto che nel nostro sistema non è ben comprensibile la distinzione tra worker ed employee. Mutatis mutandis al livello di meri diritti, senza scomodare le fattispecie, la posizione dei workers (letteralmente operai) è assunta dai cosiddetti parasubordinati e quella degli employees da tutti i lavoratori subordinati (operai e impiegati). Poiché i dati e le fattispecie utilizzate dallo studio sono relative a uno specifico sistema, non si ritiene utile commentarne ogni punto. Al contrario per quanto ci riguarda, esaminare l'architettura dell'articolo, dato che esso costituisce un eccellente esempio di un tipico errore - quello di emulare la subordinazione -, ci aiuta a definire a contrariis i termini del nostro paradigma. Naturalmente, non stiamo dicendo che riconoscere diritti a chi non ne ha (anche alcuni di quelli previsti per i lavoratori subordinati) sia sbagliato, piuttosto si sta dicendo che il punto nodale non è quello. Infatti, finora, la letteratura si è concentrata solo sull'analisi delle relazioni di lavoro o sulla legalità del lavoro digitale in un modo che richiede un'analisi caso per caso. Ovviamente, non c'è nulla di errato in questo approccio. Il tradizionale controllo sulla sussistenza della subordinazione (in tutte le sue articolazioni nazionali e straniere) si basa su una soluzione ex post che talvolta è l'unica soluzione possibile per squarciare il velo dei contratti simulati. E in caso di simulazione per riconoscere questi diritti, c'è sempre il contratto di lavoro; infatti molte condivisibili decisioni, un po' dappertutto, provano a smascherare l'uso fraudolento del contratto di lavoro autonomo dietro cui si nasconde un rapporto di lavoro subordinato. Ed è per risolvere questo inconveniente, cioè la soluzione ex post giudiziale, e per trovare una soluzione ex ante, che Harris e Krueger immaginano una terza

²⁶ V. supra nota n. 8.

via per la gig economy: qualcosa tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. Ora, si crede che questo problema dovrebbe essere risolto a livello di sistema, ma dato che l'economia digitale è un settore in forte espansione si ritiene che il rimedio della "terza via" possa arrecare più danni che portare i benefici. Infatti, le difficoltà nella classificazione stanno esattamente nelle situazioni di confine, quelle tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Introducendo un terzo contratto "intermedio tra i due" non si farebbe altro che duplicare i confini: uno tra la subordinazione e la terza via, cioè il nuovo contratto intermedio, e un altro tra il contratto intermedio e il lavoro autonomo. La classificazione e le nuove regolazioni, che sono rispettivamente soluzioni ex post ed ex ante, operano entrambe a livello micro e a livello di singolo contratto. Entrambe hanno, esplicitamente o non, il contratto di lavoro subordinato come *tertium comparationis*. Entrambe necessitano di un salario su cui imporre imposte e contributi sociali per garantire e finanziare diritti e protezioni. Tuttavia il salario è spesso nascosto (o è insufficiente), come lo è il contratto (o la reale natura del contratto). Cionondimeno, nascosto o no, il salario rimane mediamente troppo basso per potere far fronte alla sicurezza sociale tramite un'assicurazione privata. Conseguentemente, a causa dell'epoca in cui essi furono concepiti e regolati, i contratti di lavoro subordinato e autonomo non assolvono alle loro funzioni nel settore dei servizi dematerializzati nell'era digitale, dal momento che essi focalizzano l'attenzione sugli effetti per risalire alle cause. Le regolazioni a livello micro sono ineffettive perché l'immaginazione delle imprese ha sempre trovato e scoperto nuovi sistemi, e sempre ne scoprirà di nuovi, per aggirare i modelli regolati e così sfruttare direttamente i lavoratori marginali. Tale regolazione intermedia, come in Italia sappiamo bene, è stata già sperimentata negli ultimi quarantacinque anni senza significativo successo²⁷. Il risultato è stato quello di molti contratti precari, e la ricerca delle imprese, per

²⁷ In ordine cronologico, ma non esaustivo, si consideri il seguente elenco: la l. n. 741/1959, art. 2 (cosiddetta Legge Vigorelli) che riconosce lo stesso valore agli accordi collettivi delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori parasubordinati a quelle dei lavoratori subordinati; la l. n. 533/1973, art. 1 che estende il processo del lavoro (e la protezione per le rinunzie alle transazioni) ai lavoratori parasubordinati; la l. 335/1995 art. 2 commi 25-26 che introduce la gestione separata presso l'INPS intesa ad estendere l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a tutti i lavoratori che esercitano abitualmente, anche non esclusivamente, attività di lavoro autonomo al di fuori di schemi di assicurazioni sociali obbligatorie; la l. 38/2000 art. 5 che estende l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai lavoratori parasubordinati; la l. n. 342/2000 art. 34 comma 2 che estende il sistema della tassazione per il lavoro subordinato ai compensi dei lavoratori parasubordinati; la l. 142/2001, art. 1 comma 3 riguardante i soci lavoratori di cooperative; il d. lgs. n. 151/2001, art. 64 che estende alcuni diritti delle lavoratrici in materia di gravidanza e maternità alle lavoratrici parasubordinate; il d. lgs 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi) art. 43 comma 1, che stabilisce lo stesso regime di assicurazione sociale della prima menzionata legge l. 335/1995 art. 2 commi 25-26 per i lavoratori parasubordinati in associazioni in partecipazione; il d. lgs. 276/2003 art. 61-69 bis, che stabilisce, appunto, una "regolazione intermedia" per i lavoratori ai confini tra subordinazione e autonomia; la l. 183/2010 art. 32 comma 3 lett. b) che estende i termini di decadenza per l'impugnazione del termine dei contratti di lavoro subordinato a termine ai processi contro l'estinzione del contratto di lavoro parasubordinato; e gli artt. 39, 50 in ordine ad alcune sanzioni nella stessa area grigia della parasubordinazione; la l. 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero) che introduce tra le altre cose nuove presunzioni e nuovi strumenti per il controllo dei contratti di lavoro parasubordinato e nuove regole protettive per gli schemi della parasubordinazione; la l. 76/2013 in ordine alle dimissioni e alla risoluzione consensuale di contratti con lavoratrici autonome; infine il d. lgs. 81/2015 (cosiddetto Jobs Act) che da un lato abroga la Legge Biagi sul contratto di lavoro parasubordinato nella specie

sfuggire ai loro doveri legali e contrattuali, di sempre nuovi strumenti di utilizzazione della manodopera con contratti non regolati. La lista dei fallimenti di tutte le “regolazioni intermedie” dimostra che tale strumento per raggiungere le protezioni sia ineffettivo e velleitario. In conclusione la regolazione intermedia moltiplicherebbe il problema invece che eliminarlo.

È buon testimone dell’assunto l’approccio del legislatore italiano al fenomeno falso lavoro autonomo con il d. lgs. n. 81 del 2015. Una disposizione che, non chiara di suo, ha innescato la gara a scorgervi la “terza via”²⁸, finché il legislatore non è intervenuto, non meno approssimativamente della stesura originaria, da una lato apportandovi modifiche testuali che si possono definire anti-sterilizzazione e da un altro lato contemplando il lavoro tramite piattaforma digitale presupponendone la natura di non-lavoro. Solo questo può essere il senso dell’aggiunta al comma 1 dell’art. 2 del periodo «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali». Frutto della medesima incontrollata bulimia regolativa è l’aggiunta del capo V bis relativo al settore - addirittura essenziale in tempo di pandemia - del c.d urban-food-delivery. Disposizione, quest’ultima, che si intreccia confusamente con quella del comma 2 lettera a) del predetto decreto e che ha così prodotto il CCNL ‘speciale’ AssoDelivery-UGL-riders, che - in parte confuso e confondente - è stato subito accusato di pirateria e messo in quarantena preventiva dal Ministero del lavoro. Non è difficile prevedere ulteriore contenzioso. Che la via della regolazione speciale o derogatoria o estensiva non sia una buona via è testimoniato dalla recentissima decisione del Tribunale del lavoro di Palermo²⁹ che ha riconosciuto in un rapporto di lavoro di un rider con la piattaforma Glovo la subordinazione, senza necessità di invocare l’art. 2 del d. lgs n. 81 del 2015 né, d’altro canto, di escludere l’applicabilità derogatoria

il lavoro a progetto, da un altro lato introduce un’oscura nuova regolazione della cosiddetta eterorganizzazione; strumento di controllo (e probabilmente presunzione) della subordinazione. Infine la legge 22 maggio 2017 n. 81 sul cosiddetto lavoro agile. Mentre si segnala che il cosiddetto decreto dignità (d.l. 9 agosto 2018 n. 96) non prende menomamente in considerazione tutta l’area più bisognosa di tutela di cui ci stiamo occupando. Il problema delle tutele in discussione e quello del precariato sono di tutta evidenza, sostanzialmente, immutati.

²⁸ All’indomani della promulgazione dell’art. 2 del d. lgs. n. 81 del 2015, Antonio Vallebona, nel consueto appuntamento annuale dei Colloqui, si chiedeva (e chiedeva alla comunità del giuslavoristi italiani) qual fosse «l’esatta interpretazione della fattispecie di lavoro parasubordinato organizzato dal committente», avendo premesso da un lato che la novella «contiene una nuova fattispecie di lavoro parasubordinato che si aggiunge a quella dell’art. 409, n. 3, c.p.c.»; da un altro lato che “ci sono nell’ordinamento tre fattispecie: subordinazione, organizzazione e coordinamento”. E avendo concluso che “sicuramente “organizzazione” non può significare “subordinazione”, altrimenti la nuova fattispecie coinciderebbe con la nozione di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.). Ma non può significare, come si è detto, neppure coordinamento”. Come è noto, la risposta è stata assai ampia e, come era prevedibile, assai variegata. Se dunque per un verso i settanta contributi di ottantadue autori non hanno fornito affatto un risposta al quesito “sull’esattezza interpretativa”, per un altro verso essi hanno sicuramente avuto il merito di squadernare sotto gli occhi dell’interprete tutta l’imponente mole di interrogativi che l’art. 2 del d. lgs. n. 81 del 2015 pone o ravviva. Come scrivevo in apertura del mio contributo ai Colloqui, il quesito conteneva anche la risposta¹ e perciò faceva vero il noto aforisma di Oscar Wilde secondo cui “if you’ve found an answer to all your questions, it signifies your questions were wrong”.

²⁹ Trib. Palermo 24 novembre 2020 n. 3570, est. Paola Marino, di prossima pubblicazione in *temilavoro.it*, Vol. 12 (2020).

dell'ancora non venuto alla luce CCNL AssoDelivery-UGL-riders³⁰.

A distanza di nemmeno un anno dall'entrata in vigore de Jobs Act iniziava la nota causa relativa ai (ciclo)fattorini (riders) di Foodora. Il caso ha avuto vasta eco di stampa non solo e non prevalentemente scientifica. Come è noto l'itinerario che la giurisprudenza pratica³¹ ha descritto è stata una vera e propria inversione a 'U': dalla negazione della portata normativa della nuova disposizione (il Tribunale sposa a tesi di Tosi³² sulla norma apparente e addirittura - equiparando il lavoro dei rider di oggi a quello risalente dei pony express di ieri l'altro - non riesce a percepire la rilevanza giuridica del fenomeno della c.d. digital e gig economy), al tertium genus (della Corte d'Appello in linea con la formulazione del quesito in discussione, che opera una selezione abbastanza arbitraria di norme applicabili), alla funzione antifraudolenta (o rimediale, la Cassazione che correttamente corregge la motivazione della sentenza d'Appello). La conclusione della vicenda processuale non risolve comunque tutte le questioni legate alle vicende dei ciclo-fattorini. Questioni aperte più che mai sia perché nel frattempo il quadro normativo è cambiato non poco³³ sia perché la esegeticamente ineccepibile integrale applicazione dello statuto della subordinazione ai rider appare economicamente incompatibile con il particolare modello organizzativo del delivering through digital platform. La Suprema Corte ha coraggiosamente resistito al canto delle sirene neo-liberiste restituendoci un quadro applicativo dell'art. 2 del d. lgs. 81 del 2015 coerente con il testo della disposizione. Che poi ciò non vada del tutto bene per il rapporto dei ciclo-fattorini e vada adattato è compito del legislatore (cui non possono e non devono supplire i giudici). E se il legislatore ci ha invero provato³⁴, rinviando alle parti sociali la regolazione dei tale rapporto di lavoro, forse non ci è riuscito; poiché non è nemmeno chiaro quali parti sociali debbano provvedervi né come possano farlo vigente e inattuato l'art. 39 Cost. Fatto sta che un contratto collettivo a cavallo tra le previsioni a cavallo degli art. 2 comma 2 lett. a) e 47 quater del d. lgs. n. 81 del 2015 è stato stipulato tra AssoDelivery e UGL (che ha, per così dire 'annerito' - a nostro giudizio più che legittimamente - il vecchio sindacato giallo in origine costituito con il supporto di una delle piattaforme digitali in questione). Al di là delle posizioni espresse dal Ministero del lavoro con due note Le distonie tra statuto della subordinazione e "servizio dei riders" e che si avvanzeranno nuove ipotesi regolative. Del resto che la disciplina del lavoro etero-organizzato, quale che fosse l'interpretazione (e la versione) dell'art. 2

³⁰ Di prossima pubblicazione con un nostro breve commento in *temilavoro.it* Vol. 12 (2020).

³¹ Le tre sentenze saranno pubblicate sinotticamente in un fascicolo tematico nella raccolta del 2020 di *temilavoro.it*. Si tratta di Trib. Torino 7 Maggio 2018 n. 778, Appello Torino 4 Febbraio 2019 n. 468 e Cassazione 24 Gennaio 2020 n. 166..

³² Tosi, L'art. 2 comma 1 del d. lgs. 81/2015: una norma apparente, *Arg. dir. lav.* n. 6 2015, 1117ss.

³³ d. l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni nella l. 2 novembre 2019, n. 128, che ha modificato il comma 1.

³⁴ Il citato d.l. 101/2019 all'art. 1 comma 2 lett. c) ha introdotto il capo V bis (artt. da 47 bis a 47 octies) recante norme a «Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali», con cui anche in comb. Disp. Con l'art. 2 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 81/2015 si autorizzano gli «accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» a prevedere in deroga al comma 1 «discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore».

non potesse rispondere (e probabilmente neanche volesse) a tutte le domande che suscita la novella in tema di lavoro (non subordinato) economicamente dipendente era ben chiaro fin dai primi commenti. Il legislatore sembrò piuttosto privilegiare, ponendo “accanto” a (rectius “tra”) subordinazione e coordinazione la fattispecie (? , o in modo più neutro l’ipotesi), della organizzazione, senza per questo sposare la tesi del “terzo tipo”, Soluzione che la Suprema Corte di Cassazione - come noi avevamo fin da principio sostenuto - ha rigettato, come ha rigettato l’altra estrema tesi, letteralmente surreale, della norma apparente e alla cui fascinazione aveva ceduto il Tribunale di Torino. Ora, il punto che nell’economia del presente lavoro rileva, è che la soluzione della “terza via”, pur se come conseguenza rimediale, rimane una soluzione che non definisce e non risolve. Dunque una soluzione destinata a funzionare solo ex post. E come tutte le soluzioni rimediali di fattispecie incerte la cui applicazione è affidata alla prova dei fatti in giudizio, è incapace di assolvere alla funzione di prevenzione generale che ogni norma - ben fatta - deve avere. Ciò non toglie che ex post possa essere una disposizione efficace. Il legislatore non collega alla organizzazione né una nuova disciplina sua propria, né varianti di una disciplina altra, così come avviene nella coordinazione rispetto a quella del lavoro autonomo tout court. Egli dispone invece che al lavoro organizzato dal committente si applichi, tutta e direttamente, la disciplina del lavoro subordinato. Ciò conferma che il legislatore si è mosso sul piano degli effetti e non su quello della fattispecie³⁵.

7 Ribaltare la prospettiva di intervento

³⁶ Il punto di vista di questo studio, invece, opera a livello macro. Esso si concentra sul bisogno di protezioni sociali a prescindere dalle cause che le hanno prodotte e a prescindere dallo schema legale con cui il lavoratore ha svolto la sua prestazione. Il sistema proposto funziona a livello degli effetti del lavoro o comunque delle attività. Tiene in conto che poiché ogni lavoro produce un valore che è incapsulato nella catena produttiva, i beni e i servizi venduti nel mercato includono nel prezzo il valore del lavoro che ha contribuito a produrli. Così quando un lavoratore viene assunto tramite contratto di lavoro subordinato, il valore del suo lavoro è intercettato tramite i contributi sulla retribuzione; in questo modo il prezzo dei beni o dei servizi include il costo dei diritti sociali e delle protezioni assicurate dal contratto di lavoro subordinato. Al contrario è intuitivo che tale contribuzione per le spese sociali non ricorre - o non ricorre in modo sufficiente - nel caso di produzione tramite robot o lavoro digitale. Da ora in avanti ci riferiremo a tale mancanza di contribuzione alla spesa sociale come esternalità

³⁵ Amplius ci permettiamo di rinviare a nostro Il lavoro etero-organizzato prima e dopo il caso Foodora Italia, temilavoro.it volume 11, n. 1 del 2019

³⁶ Questo paragrafo attinge largamente a C. M. CAMMALLERI, Flexicurity as a measuring leakage protection of workers: between “social pollution” and “total security”, in Temilavoro.it - internet synopsis of labour law and social security law, www.temilavoro.it, visitato il 29 Aprile 2018. Idem, Precarious work... cit.

negativa³⁷ e più precisamente come “inquinamento”: “inquinamento dell’ambiente sociale”³⁸. Correlativamente sarà esternalità positiva, - “pulizia sociale” lo strumento contrattuale/legale che assicura le protezioni sociali. Perciò la soluzione va trovata eliminando le cause, in uno strumento legale capace sia di compensare la perdita di protezione sociale, cioè i costi sociali³⁹, e finanziare la sicurezza sociale (tramite una politica redistributiva da coloro che inquinano verso coloro che non inquinano l’ambiente sociale), così internalizzare⁴⁰ gli effetti dell’inquinamento sociale (le esternalità negative causate dallo sfruttamento del lavoro digitale e dalla robotizzazione). Ciò dovrebbe essere fatto intercettando il valore del lavoro piuttosto che inci-

³⁷ Si riporta, tra quelle che ci sono sembrate più sinteticamente chiare e agevoli, anche nell’ambito di studio non prettamente economico, la definizione di N. G. MANKIW, *Principles of economics*, 1998, “An externality is the impact of one person’s actions on the well-being of a bystander. If the effect on the bystander is adverse, it is called a negative externality; if it is beneficial, it is called a positive externality. In the presence of externalities, society’s interest in a market outcome extends beyond the well-being of buyers and sellers in the market; it also includes the well-being of bystanders who are affected. - Because of externality, the cost to society of producing aluminium is larger than the cost to the aluminium producers. For each unit of aluminium produced, the social cost includes the private costs of the aluminium producers plus the costs to those by-standers adversely affected by the pollution”. Sul tema F. ODELLA, *Conseguenze inattese e genesi dei processi economici: il ruolo delle esternalità nell’approccio sociologico*, in *Sociologia del lavoro*, 2003, p. 99 ss.; F. PELLIZZARI, *Esternalità ed efficienza: un’analisi multisetoriale*, in *Economia politica - Journal of Analytical and Institutional Economics*, 2004, p. 99 ss.; G. CHIRICHIELLO, *Esternalità ed il teorema di Coase: un teorema, nessun teorema, o molti teoremi? Una introduzione critica*, in *Rivista di diritto commerciale e di diritto generale delle obbligazioni*, 2004, p. 673; F. SARRACINO, *Esternalità negative, beni posizionali e crescita economica*, in *Il Ponte*, 2009, p. 128.

³⁸ Il primo abbozzo del concetto di “inquinamento sociale” e del suo collegamento con la flexicurity è stato fatto per la prima volta nel corso di ELI-NIS 2008, *European Legal Integration The New Italian Scholarship NYU*, School of Law, May 19-20 2008, dove è stato tracciato un primo schema delle connessioni tra la dispersione di sicurezza dovuta, là e allora, al lavoro sommerso e alla dispersione di inquinanti nell’ambiente naturale. Anche lì, sono state utilizzate le teorie sia delle comunità del lavoro insicuro sia della internalizzazione. Dopo di ciò riflettendo sulla flexicurity, le comunità e l’inquinamento sociale, è stato presentato uno schema ridefinito a SLS 2012 Bristol Conference *Pressing Problem in the Law and Legal Education - labour law section*. Quindi è stato pubblicato l’articolo *Flexicurity as a measuring... cit.*, in www.temilavoro.it. Basandosi su tale articolo è stato portato avanti un tentativo di implementare la struttura dello strumento giuridico di che trattasi nelle sue linee generali ai convegni di: Geneve (RDW 2013), Barcelona (LLRN inaugural Conference 2013), Amsterdam (LLRN confernce2015), Cape Town (ISLSSL 2015), Lodz (International Seminar- Precarious Work. Current reality and perspectives 2017), Trier (Social Pillar - Social Europe?), Lund (Precarious work. The challenge for labour law in Europe 2018). Una schematizzazione empirica della soluzione proposta si può leggere nel Working paper *From IRAP to SSnWFT (a heretical idea to fix precariat)* in d/SEAS Working Paper Series www.ssrn.com/link/d-SEAS-DEPT.html

³⁹ R. H. COASE, *The Nature of the Firm*, in *Economica*, New Series, 1937, p. 386-405, in links.jstor.org; R. H. COASE, *The problem of social cost*, in *The Journal of Law & Economics*, 1960, p. 1 ss.; S. DEAKIN and F. WILKINSON, *Labour law and economic theory: a reappraisal*, in G. DE GEEST, J. SEGERS, R. VAN DEN BERGH, (eds.), in *Law and Economics and the Labour Market*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 1999, p. 1 ss.

⁴⁰ V. N. G. MANKIW, *Principles ... cit.*; F. J. B. STILVELL, *Normative Economics. An Introduction in Microeconomics Theory and Radical Critiques*, edizione italiana, Napoli, Liguori editore, 1975, p. 107; H. L. VARIAN, *Intermediate Microeconomics. A Morden Approach.*, II ed. italiana, Venezia, Cafoscariana, 1990, p. 514 ss.

dendo sulla retribuzione e dunque senza effetti sul costo del lavoro per i datori di lavoro che non ricorrono a strumenti di inquinamento sociale. Infatti poiché costoro stanno producendo esternalità positive si possono considerare disinquinatori sociali. Ciò significa che il processo di internalizzazione non colpisce direttamente le imprese high tech e perciò non ne scoraggia l'espansione. Tra le tecniche di internalizzazione preferita e adattata è quella di una tassa pigoviana virtuale⁴¹, poiché essa può superare le difficoltà correlate con la identificazione di un reddito tassabile nell'economia digitale o in generale nelle aree in cui le protezioni si disperdono o sono del tutto mancanti. Si osservi che non si tratta di una tassa sui robot né di contributi sociali sui redditi da lavoro digitale. Questa tassa è uno strumento che cambia il modo in cui imposte e contributi sociali devono essere calcolati e pagati nell'era della smaterializzazione del lavoro e della destrutturazione della fabbrica. Lo scopo di tale strumento non è aumentare il gettito; invece esso è inteso a ribilanciare l'onere di un gettito dato tra diversi attori dei processi produttivi globali. Lo strumento di internalizzazione proposto è una tassa che è virtuale (falsa) per le imprese che non inquinano l'ambiente sociale attraverso lo sfruttamento dei più deboli. Invece, essa è intesa a colpire coloro che li sfruttano: aiuta cioè a scoprire le imprese che stanno inquinando e a provocarne o una conversione o una partecipazione ai costi sociali. Ci sono tre modi possibili per implementare una imposta indiretta virtuale di sicurezza sociale pigoviana (IVISS)⁴²: introdurre una vera tassa; introdurne una falsa/virtuale; modificare una tassa o un sistema di contribuzione sociale esistenti. Tutte e tre assolvono ugualmente allo scopo, sebbene la prima potrebbe causare qualche resistenza. L'imposta pigoviana in discussione mira a introdurre un cambio di prospettiva rompendo le dicotomie bismarkiano/beveridgeano nei sistemi di finanziamento delle prestazioni sociali e autonomo/subordinato a livello regolativo. Al riguardo, tale cambiamento si raggiunge senza estendere la regolazione del lavoro subordinato e senza

⁴¹ Secondo MANKIW, op. loc. ult. cit., in ordine alla definizione di imposta pigoviana funzionale al nostro scopo, "Taxes enacted to correct the effects of negative externalities are called Pigovian taxes, after economist Arthur Pigou (1877-1959), an early advocate of their use. (...) Most economists would prefer the tax. They would first point out that a tax is just as effective as a regulation in reducing the overall level of pollution. (...). In essence, the Pigovian tax places a price on the right to pollute. Just as markets allocate goods to those buyers who value them most highly, a Pigovian tax allocates pollution to those factories that face the highest cost of reducing it. Whatever the level of pollution the EPA chooses, it can achieve this goal at the lowest total cost using a tax. (...) Pigovian taxes are unlike most other taxes. Most taxes distort incentives and move the allocation of resources away from the social optimum. (...) Pigovian Taxes correct incentives for the presence of externalities and thereby move the allocation of resources closer to the social optimum. Thus, while Pigovian taxes raise revenue for the government, they enhance economic efficiency. (...) Such a tax is said to be internalizing the externality because it gives buyers and sellers in the market an incentive to take account of the external effects of their actions. (...) That can reduce pollution most easily would be willing to sell whatever permits they get, and those firms that can reduce pollution only at high cost would be willing to buy whatever permits they need. As long as there is a free market for the pollution rights, the final allocation will be efficient whatever the initial allocation. (...) With pollution permits, polluting firms must pay to buy the permit. (Even firms that already own permits must pay to pollute: The opportunity cost of polluting is what they could have received by selling their permits on the open market). Both Pigovian taxes and pollution permits internalize the externality of pollution by making it costly for firms to pollute. (...)"

⁴² Imposta Virtuale (non sul reddito) di Sicurezza Sociale. Nel seguito semplicemente IVISS o ISS.

ridurre la sua capacità di procurare occupazione e reddito altrimenti perduti aumentandone il costo. Ci sono due ordini di problemi da risolvere: da un lato quali diritti includere, quali salvaguardie stabilire e a quali regole dare effettività; da un altro lato dove e come trovare le necessarie risorse per finanziare i diritti e le protezioni che si vogliono riconoscere. Ci sembra che l'aspetto del reperimento delle risorse sia più utile di quello di un'astratta esercitazione sul riconoscimento dei diritti (che senza risorse inevitabilmente rimarrebbero inattuati). Avendo le risorse, la scelta dei diritti è una questione di politica del diritto. Come detto prima l'idea è di rompere il legame tra fonti di finanziamento della protezione e contratto di lavoro subordinato. Si sta proponendo una fonte di finanziamento che sia espressione di una giustizia redistributiva globale tra tutti gli attori della produzione invece di essere una conseguenza del contratto di lavoro subordinato o di qualunque altro schema contrattuale. Uno per tutti potrebbe essere un sistema in cui il regime fiscale e contributivo delle cosiddette ombrella companies sia finanziato con il gettito di tale imposta; quindi a quali diritti e come proteggerli diventa così solo una questione di scelta autonoma, ma comunque sostenibile. Per questa ragione questo studio propone uno schema di redistribuzione sociale che sposta l'onere del finanziamento della sicurezza dal datore di lavoro al mercato. La cui insaziabile fame di flessibilità genera bisogni di protezione sociale. Lo schema affronta i seguenti aspetti: l'idea di un prelievo indiretto non basato sulla retribuzione; una tassa sociale virtuale sul valore del lavoro; gli aggiustamenti settoriali della tassa sociale.

8 La struttura di un'imposta indiretta di sicurezza sociale

Quello che si sta proponendo è uno spostamento verso un sistema di imposizione e di finanziamento "uniforme" basato sul valore aggiunto del lavoro piuttosto che sulla retribuzione, cosicché la tensione per l'allargamento dei confini definitivi dei contratti e delle categorie, al fine di reperire tutele per i lavoratori normalmente estranei a tali perimetri, può essere semplicemente superata perché un contratto di lavoro non è necessario per finanziare e assicurare tutele. Lo stesso accade in caso di sostituzione di lavoro umano con i robot senza bisogno di tassarli. Si ritiene che tale cambiamento di impostazione strutturale possa avvenire con due riforme tra loro complementari: modificare il prelievo contributivo verso un sistema non basato sulla retribuzione e cambiare alcune regole dell'IVA⁴³, cioè il prototipo dell'imposta indiretta. In questo studio elaboreremo solamente la prima che può funzionare anche da sola. La IVISS

⁴³ Si consideri per esempio la seguente ulteriore ipotesi. Essa è relativa al calcolo dell'IVA. Si sta proponendo di modificarne le regole di deduzione. L'operazione IVA è: IVA a valle meno IVA a monte = IVA da pagare (o IVA a debito). Da un lato, nei settori cosiddetti labour-intensive noi dovremmo rendere deducibile una percentuale addizionale parametrata al costo del lavoro subordinato e compensata da un incremento dell'aliquota generale; con un gioco a somma zero per ottenere l'invarianza fiscale media generale. Come detto, l'incremento della deduzione dell'IVA a valle dovrebbe essere correlata al costo del lavoro subordinato per un ammontare uguale ai bisogni di protezione sociale per i lavori non convenzionali che si ritiene di finanziare con quel gettito. È importante che sia l'onere fiscale sia l'intera pressione fiscale dell'IVA sia uguale a quella che era anteriormente all'introduzione della nuova deduzione, ma solo per coloro che non sfuggono ai loro doveri di solidarietà sociale. Invece, per coloro che non possono dedurre la quota di spese per robot e lavoro digitale l'onere sarà più alto di

(Imposta Virtuale di Sicurezza Sociale) che si propone è un tipo di imposta in cui la componente tassabile, il valore del lavoro, è considerata nel modo che segue.

9 L'imposta virtuale sul valore del lavoro (IVISS)

Si consideri l'ipotesi di costruire tale imposta sociale da zero. Per far ciò servono tre cose: una base imponibile, un sistema di due bonus e un sistema di aliquote. Si tratta ovviamente solamente degli elementi essenziali. Per quanto riguarda la base imponibile si può prendere in considerazione il ricavo netto calcolato come di norma (per esempio come nell'IRES). Quindi, per un verso, aggiungere due volte: (a) tutti i costi relativi alla manodopera non subordinata; e (b) gli ammortamenti per i robot (la loro manutenzione e i costi operativi). Per un altro verso sottrarre soltanto una volta il costo del lavoro (che era già stato dedotto per ottenere il ricavo netto) cosicché quest'ultima deduzione costituisce il primo bonus. L'aliquota che si può stabilire arbitrariamente, per esempio, nell'Ill secondo bonus deve essere stabilito come credito di imposta per le imprese con alti tassi di occupazione e perciò con un basso debito sociale. Questo bonus deve assicurare che queste imprese paghino le stesse imposte che avrebbero pagato se tale "nuova tassa sociale" non fosse stata introdotta. In questo modo solamente le imprese con robots, lavoro via App (e in genere lavoro che si vuole considerare meritevole di assistenza fuori dal contratto o, in altri termini, lavoro non protetto o sottoprotetto) pagheranno tale nuova imposta. Infatti anche se l'intero impianto produttivo robotizzato fosse delocalizzato in un paese senza carico fiscale la tassa sul valore della produzione verrebbe comunque applicata nel paese in cui i beni e i servizi vengono venduti e conseguentemente dove l'imposta corporate (IRES nel caso italiano) viene pagata. D'altra parte le imprese sarebbero sempre libere di assumere lavoratori subordinati (con il loro statuto di diritti). In questo caso, per un verso, esse non pagherebbero la nuova tassa; per un altro verso guadagnerebbero un credito di imposta. Alla fine, con il ricavo della IVISS, si potrebbero bilanciare le spese per il credito di imposta e anche finanziare le protezioni sociali sia per i lavoratori digitali sia per i disoccupati tecnologici. Il dettaglio di come e di quanto è questione di perfezionamento.

10 Aggiustamenti settoriali

Si consideri che stiamo proponendo un mero schema; siamo consapevoli che è necessario introdurre molte misure correttive. Alcune di queste misure saranno adesso appresso indicate non in ordine di importanza:

prima ma dovrà essere proporzionato al valore aggiunto determinato dal lavoro digitale e comunque non protetto e dall'utilizzazione dei robot. Così poiché solamente il costo per il lavoro subordinato può essere dedotto dall'IVA a valle (considerando che nessun costo per l'uso di robot o di lavoro digitale può esserlo) questa ultima porzione non deducibile di costo del lavoro (quella relativa ai robot e al lavoro digitale) rappresenta la porzione di finanziamento per le protezioni sociali necessarie a fronteggiare l'eventuale tasso negativo di disoccupazione tecnologica. Quindi, qui si può trovare una controparte a cui addossare gli oneri e in questo modo si può anche ottenere un'internalizzazione dei costi sociali prodotti dalla robotizzazione e dall'algoritmizzazione del lavoro.

- L’IVISS, allorché relativa all’organizzazione con alti tassi di occupazione per unità di prodotto, dovrebbe essere modulata in modo che indirettamente e proporzionalmente “affligga” le imprese che hanno costi più bassi a causa delle loro politiche di contenimento del costo del lavoro quando, direttamente o indirettamente produttore di social dumping a causa di processi di delocalizzazione o di informalizzazione;
- l’aliquota, la composizione della base imponibile e i bonus dovrebbero essere correlati e modulati in relazione alla media di forza lavoro occupata con contratto di lavoro subordinato nel settore economico rispetto alla media di forza lavoro occupata con contratti non protetti;
- la nuova imposta di sicurezza sociale, sia essa virtuale o reale, deve essere connessa con le altre imposte sugli affari, primieramente con l’IVA con cui essa interagisce molto bene. Infatti, il modo in cui l’IVISS è stata definita produce una base imponibile strutturalmente simile a quella dell’IVA;
- ai lavoratori digitali dovrebbero essere riconosciuti un insieme di protezioni sociali per il solo fatto di registrarsi quali lavoratori autonomi. Allo stesso tempo le imprese che provvedono a registrare tali lavoratori dovrebbero essere beneficiarie di un bonus nel pagamento della IVISS.

11 Conclusioni

Stiamo progettando, attraverso il meccanismo prima discusso, una transizione verso un sistema di finanziamento indiretto basato sul valore aggiunto del lavoro (come base imponibile dell’IVISS), invece di un sistema di finanziamento diretto basato sulle retribuzioni (ovvero, come nella proposta qui avversata, sui robot). Si considerino le seguenti due coppie concettuali. Da un lato: lavoratore subordinato/autonomo (anche piccolo imprenditore); da un altro lato: assicurazione sociale (o sicurezza sociale o contributi sociali)/assicurazione privata. Di norma le due coppie formano un sistema in cui la seconda procura i fondi necessari a finanziare le protezioni sociali della prima coppia. Così si ottiene un parallelismo: lavoro subordinato/contributi previdenziali; lavoro autonomo (informale, digitale, fuori da uno schema di sicurezza o meglio con uno schema di diritti e prestazioni sociali deboli e insufficienti)/assicurazione privata. Va osservato che entrambe le coppie rispecchiano l’organizzazione fordista: un’impresa fordista ha necessità del controllo di ogni minimo dettaglio della sua impresa e in passato non avrebbe potuto usare altri schemi di controllo che il contratto di lavoro subordinato. Poiché lo stato di bisogno del lavoratore è prodotto dall’aver o del non avere una retribuzione, le retribuzioni erano entità rilevanti come misura per determinare la contribuzione sociale con cui finanziare tutte le prestazioni previdenziali dei lavoratori. Era molto facile ragguagliare le protezioni sociali ai redditi da lavoro e perciò utilizzare le retribuzioni come base imponibile per assicurare al sistema di sicurezza sociale il corretto finanziamento. È in questo modo che la retribuzione diventa strumento pressoché unico per computare tanto i costi quanto la misura delle protezioni sociali. Naturalmente ciò che l’impresa conosce è il costo (del lavoro, cioè quanto deve

pagare) per unità di prodotto. Da questa angolazione si può agevolmente osservare quanto sia irrilevante che tali costi siano interamente riferiti al salario, a un mix di salario e contribuzioni sociali, a diritti inderogabili, a imposte sul lavoro e così via. Tutte le spese per l'imprenditore sono meramente costi (alcuni più utili, altri meno utili, ma non è questo il punto). Dall'altra parte è (ora) anche vero che in un sistema di produzione industriale fordista già all'ottimo della sua capacità produttiva, un'impresa che avesse voluto ridurre il costo del lavoro non avrebbe potuto assumere lavoratori attraverso il meno costoso lavoro autonomo perché ciò avrebbe significato - automaticamente - la perdita del controllo sul come la prestazione doveva essere resa, che è quanto la subordinazione già assicura. Fino a quando lo schema fordista di organizzazione della produzione e il contratto di lavoro subordinato interagivano tra loro con un doppio legame, il sistema poteva agevolmente forzare gli imprenditori a pagare contributi sociali sempre più alti con cui costruire il ben noto sistema di welfare. In questo schema a doppio legame: la subordinazione è gravata di costi e garantisce protezione, la subordinazione assoggetta il lavoratore e assicura il controllo non ottenibile altrimenti, per evitare tale accresciuto costo del lavoro, gli imprenditori possono sfuggire, evadere, dal contratto di lavoro subordinato solo attraverso i falsi autonomi o veri lavori autonomi o con la robotizzazione. Come è arcinoto, la cosiddetta "terza via" - le figure della parasubordinazione, appunto la regolazione intermedia tra subordinazione e autonomia - come abbiamo sperimentato più volte e come è già stato discusso, data la profonda modificazione della organizzazione fordista e il conseguente allentamento del doppio vincolo, è stata percorsa più per mascherare la costosa subordinazione che per soddisfare necessità organizzative che di quella potevano fare - realmente - a meno. Da lì l'enorme contenzioso che in applicazione del principio di coincidenza degli effetti con la fattispecie (altrove noto come test of control) mirava a scoprire le frodi e a combattere i falsi contratti di lavoro autonomo o parasubordinato. Questo apparato concettuale di protezione attraverso il contratto di lavoro subordinato e il suo controllo giudiziale contro le frodi funzionava abbastanza bene quando il fordismo era lo strumento principale e centrale di organizzazione della produzione. Al contrario la globalizzazione, la delocalizzazione, l'automazione intelligente e la digitalizzazione dell'economia e dei correlati settori industriali consente agli imprenditori di mantenere il controllo sia dell'esecuzione del lavoro e sia della catena produttiva senza obbedire a tutte le previsioni legali correlate all'utilizzazione del rapporto di lavoro subordinato: la subordinazione giuridica come la conosciamo semplicemente non serve. Ne consegue che, in passato, nell'economia fordista: a) il valore del lavoro era necessariamente inglobato nel prezzo del prodotto o del servizio; b) i lavoratori autonomi erano realmente fuori dal controllo dell'impresa ed erano in generale capaci di finanziare i loro bisogni sociali da loro stessi, poiché, nella maggiore parte dei casi, si trattava di lavori professionali o di mestieri molto specializzati (tanto che all'imprenditore conveniva, spesso, internalizzare quelle fasi invece che ricorrere al mercato). Donde la tradizionale bipartizione dell'analisi economica, nell'immaginario ideale mercato del lavoro in cui il lavoratore sceglie lo strumento contrattuale con cui utilizzare la propria forza lavoro tra subordinazione e autonomia, in dipendenza, rispettivamente, della sua bassa o alta propensione al rischio: scegliendo di conseguenza il contratto con la relativa maggiore o minore funzione assicurativa; sempre in

un inesistente immaginato mercato perfettamente concorrenziale. Oggi, nell'era digitale, in un mercato che comunque continua a non essere perfettamente concorrenziale: a) non c'è più uno stretto e forte legame tra il controllo legale del lavoratore (cioè la subordinazione a cui il sistema riconnette la protezione sociale) e il potere economico sulle persone che lavorano e da cui consegue il controllo della produzione: infatti, per funzionare, il secondo non ha bisogno del primo; b) c'è un controllo organizzativo-economico sul lavoro che non ne richiede affatto uno legale. Per questa ragione, le imprese possono fare ricorso a contratti di lavoro autonomo genuini o sostituire lavoratori con robot senza perdere il controllo e le abilità che i primi garantiscono; c) il valore di ogni lavoro, sia umano sia "ex umano", rimane comunque all'interno del prodotto come nel caso dell'utilizzazione del lavoro subordinato, ma senza scontare una contribuzione sociale sui redditi (o a fortiori sulla retribuzione) che le imprese non sono obbligate a pagare a causa dello schema legale non subordinato utilizzato; d) al contrario, il lavoratore autonomo non è un lavoratore libero, ma è autonomo solo perché è bisognoso, senza potere e senza le protezioni che non ha la possibilità (economica) di reperire dal mercato⁴⁴. Conclusivamente, si possono ricapitolare i punti principali di questo lavoro come segue:

- le protezioni vengono dai contributi sociali;
- i contributi sociali sono correlati al valore del lavoro;
- le retribuzioni sono correlate al valore del lavoro,
- poiché i contributi sociali sono correlati con le retribuzioni, essi sono conseguentemente altresì correlati con il valore del lavoro;
- poiché i datori di lavoro hanno bisogno del controllo, essi sono costretti, gli piaccia o no, a pagare i contributi sociali;
- poiché i nuovi imprenditori possono avere il controllo senza utilizzare il lavoro subordinato, il collegamento tra il valore del lavoro e le retribuzioni si rompe;
- conseguentemente, invece di inseguire l'idea illusoria di un contratto di lavoro subordinato per tutti, crediamo che sia meglio intercettare il valore del lavoro esattamente nel posto dove esso non può essere nascosto, cioè nella produzione che lo include;
- il legame valore-retribuzione-contributi significa che le contribuzioni sociali sulle retribuzioni sono sempre correlate al settore economico in cui il rapporto di lavoro si svolge e a cui i contributi sociali sono, di conseguenza, proporzionati;
- invece nel mondo dell'economia digitale, il ricavo da contributi sociali è sempre sproporzionato dal momento che, quali vincitori di una gara verso il basso, gli imprenditori hanno guadagnato il più basso costo del lavoro; e al fondo, il basso, non c'è alcuna contribuzione.

⁴⁴ V., M. T. VIANA op. cit.

Per queste ragioni pensare a una singola aliquota per la IVISS, una singola base imponibile, una singola misura di bonus (come sarebbe se fossimo in presenza di un contratto di lavoro subordinato) non è possibile. Ma è necessario un settaggio di ogni singolo elemento della IVISS per adeguarlo in relazione al settore economico o al sub settore. Questo settaggio di precisione è possibile utilizzando adeguati dati statistici. Così alla fine si potrebbe del tutto rimpiazzare il sistema di imposizione oggi utilizzato per calcolare i contributi sociali, senza nessun cambiamento in termini di provvidenze o di benefici sociali. Si tratterebbe solamente di un cambio di prospettiva: intercettare il valore del lavoro piuttosto che afferrare le retribuzioni. Così come il progresso, l'innovazione e la globalizzazione hanno cambiato i sistemi produttivi e l'organizzazione del lavoro, sfuggendo dal contratto di lavoro subordinato (su cui le lotte dell'ultimo secolo hanno costruito tutte le basi dei diritti e delle protezioni sociali), allo stesso modo, si deve pensare al lavoro e alla sicurezza sociale in modo scollegato dal modello contrattuale fordista ma non invece dall'impresa globale; ciò significa che si deve colpire il valore del lavoro là dove esso scompare piuttosto che dove esso è prodotto. Poiché esso è prodotto nel contratto e scompare nel mercato (dei beni e dei servizi) - cioè nella catena del valore - e si può intercettare il valore della forza lavoro nel mercato, non è necessario curarsi del modello contrattuale con cui quel valore è stato creato. Si tratta di trarre insegnamento dalla storia e acquisirne le dinamiche piuttosto che i prodotti. Il contratto di lavoro subordinato non era uno strumento apparso dal nulla e preesistente al fordismo. Esso è stato invece una lenta conquista, in un mondo ostile, di una classe che gradualmente acquisì la sua autocoscienza. Oggi, ricordando il passato ed essendo consapevoli che i bisogni dei lavoratori sono sempre gli stessi, siano essi subordinati o no, si dovrebbe considerare che ci sono infiniti modi di sfruttare (utilizzare) il lavoro dell'uomo, cosicché è necessario un cambio di prospettiva. Rispondere semplicemente alla domanda: che cosa cerca un imprenditore quando cerca lavoro? può essere un buon punto di partenza. Egli cerca il risultato del lavoro, a prescindere dallo strumento contrattuale utilizzato. Egli cerca il valore (del lavoro). Fino a oggi, il contratto di lavoro subordinato è stato lo strumento per dare al lavoro il giusto valore, cioè la giusta retribuzione e i diritti sociali fondamentali. Queste caratteristiche erano convenienti per le imprese. Oggi le imprese possono acquisire tutte le caratteristiche del contratto di lavoro subordinato senza un contratto di lavoro subordinato e, perciò, senza i costi che l'utilizzazione di quel modello importa. Mentre per le persone che lavorano o perdono il loro lavoro i bisogni che il valore portatogli dal contratto di lavoro subordinato soddisfa rimangono sempre gli stessi. Perciò, il valore del lavoro si dovrebbe valutare in modo differente per compensare più equamente il lavoratore che lavora fuori dallo schema della subordinazione; cioè in uno schema in cui non c'è una controparte che provvede ai bisogni. Si potrebbe cambiare l'aliquota dell'IVISS riguardo al settore produttivo così come le componenti deducibili o i bonus, introdurre tetti alle deduzioni e adattare tutti questi elementi secondo le necessità delle differenti aree geografiche. Dunque, si potrebbe anche trovare una controparte da onerare e in questo modo si potrebbe anche ottenere una internalizzazione dei costi sociali prodotti della disoccupazione tecnologica e del lavoro tramite piattaforma. Conclusivamente si assume che lo strumento IVISS produca:

1. un collegamento molto stretto tra la produttività del lavoro, il costo del lavoro e la retribuzione netta. Ciò rende il modello contrattuale indipendente dall'uso della forza lavoro e perciò conduce a un incremento nella mobilità tra lavoratori e imprese;
2. una riduzione del mercato del lavoro nero che in questo modo (non potendo ottenere bonus, non potendo dedurre costi, essendo gravato dell'aumento in questo caso non più virtuale della base imponibile) diventa molto meno competitivo;
3. la partecipazione alla spesa sociale sia da parte di coloro che hanno delocalizzato la produzione ma continuano ad operare le vendite di beni e servizi nel mercato comune e da parte di chi usa per la produzione robot e lavoratori senza protezioni.

Quindi, questo tipo di sistema innescherebbe un circolo virtuoso con l'effetto di ridurre la differenza di competitività a danno della sicurezza. Per queste ragioni, la protezione sociale nell'era digitale richiede una nuova alleanza tra "ogni" mercato e "la" giustizia sociale. Crediamo che lo strumento dell'IVISS possa aiutare a raggiungere questa nuova alleanza.

Bibliografia

Cammalleri C. M., "Precarious work and social protection: between flexicurity and social pollution", in *Precarious work. The challenge for labour law in Europe*, ed. Florczak Izabela, Kenner Jeff and Otto Marta, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, forthcoming 2019.

Cammalleri C. M., "Flexicurity as a measuring leakage protection of workers: between "social pollution" and "total security""", *temilavoro.it - internet synopsis of labour law and social security law - Volume 4 n. 1 (2012)*, accessed April 29, 2018.

Chirichiello G., "Esternalità ed il teorema di Coase: un teorema, nes-sun teorema, o molti teoremi? Una introduzione critica," in *Riv. dir. comm. e di dir. gen. Obbl.*, 2004, 673.

Chui M., Manyka J. and Mirmadi M., "Where machines could replace humans—and where they can't (yet)", *McKinsey Quar-terly*, June, 2016.

Coase R. H., "The problem of social cost", *The Journal of Law & Economics*, Vol. III, (1960): 1 ff.

Coase R. H., "The Nature of the Firm", *Economica*, New Series, Vol. 4, No. 16. (1937): 386-405.

Deakin S. and Wilkinson F., "Labour law and economic theory: a reappraisal", in *Law and Economics and the Labour Market*, edited by Gerrit De Geest, JJacques Segers and Roger Van den Bergh, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1999), pp. 1.

- Delany K. J., “The robot that takes your job should pay taxes, says Bill Gates”, Quartz, February 17, 2017.
<https://qz.com/911968/bill-gates-the-robot-that-takes-your-job-should-pay-taxes/>.
- Delvaux M., “Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL) Committee on Legal Affairs (Initiative - Rule 46 of the Rules of Procedure)”, European Parliament, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//EN>, accessed April 29, 2018.
- De Stefano V., “ “Negotiating the algorithm”: Technology, digital(ized) work, and labour protection ‘reloaded’ ” Regulating for Globalization Trade - Labor and EU Law Perspectives, December 7, 2017, <http://regulatingforglobalization.com/author/valeriodestefano01/>, accessed April 29, 2018.
- Gates Bill, “Why Bill Gates would tax robots”, accessed April 29, 2018, <https://qz.com/911968/bill-gates-the-robot-that-takes-your-job-should-pay-taxes/>.
- Harris S. D. and Krueger A. B., “A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twenty-First-Century Work: The “Independent Worker””, The Hamilton Project, Discussion Paper 2015-10, December, 2015, http://www.hamiltonproject.org/assets/files/modernizing_labor_laws_for_twenty_first_century_work_krueger_harris.pdf, accessed April 29, 2018.
- Hitchens C., “Goodbye to all that: Why Americans are not taught history, November 1998”, Harper’s Magazine, <https://harpers.org/archive/1998/11/goodbye-to-all-that/>.
- Huxley A., *Brave New World*, London: Chatto & Windus, 1932.
- Huxley A., Letter to George Orwell, Letters of Note, <http://www.lettersofnote.com/2012/03/19-84-v-brave-new-world.html>, accessed April 29, 2018, accessed April 29, 2018.
- Mankiw G. N., *Principles of economics*, Orlando: The Dryden Press, 1998.
- Odella F., “Conseguenze inattese e geni dei processi economici: il ruolo delle esternalità nell’approccio sociologico,” in *Sociologia del lavoro*, 2003, 99 ss.
- Orwell G., *Nineteen Eighty-Four*, London: Secker & Warburg, 1949.
- Pellizzari F., “Esternalità ed efficienza: un’analisi multisetoriale”, in *Economia politica - Journal of analytical and institutional economics*, 2004, 99; Postman Neil, *Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business*, (New York: Penguin, 2005), accessed April 29,

2018. Samuelson, Robert J. “Will robots steal all our jobs?”, The Washington Post, May 10, 2017, http://wapo.st/2q6jju5?tid=ss_mail&utm_term=.1af69fcd8454

Sarracino F., “Esternalità negative, beni posizionali e crescita economica”, Il Ponte, 2009, 128.

Summers L., “Picking on robots won’t deal with job destruction”, The Washington Post, March 5, 2017, http://wapo.st/2mUTDyJ?tid=ss_mail&utm_term=.45ff3ce7ecf3, accessed April 29, 2018.

Stilvell F. J. B., Normative Economics. An Introduction in Microeconomics Theory and Radical Critiques, Italian edition, (Napoli: Liguori editore, 1975, 107.

Varian H. L. , Intermediate Microeconomics. A Modern Approach., II Italian edition, (Venezia: Cafoscariana 1990): 514.

Viana M. T., “Incubi e sogni di un mondo globale”, dattiloscritto (2002).